IL TRASPORTO DI RIFIUTI DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO

A cura dell' Ing. Giovanni Maione

Il regime di favore riservato dal legislatore alle aziende affidatarie del servizio pubblico (esenzione dal formulario ed iscrizione all'albo con procedura semplificata) induce in molti operatori del settore l'errata convinzione che i trasporti effettuati, a qualsiasi titolo, dal gestore pubblico possano sfuggire ad ogni forma di controllo e rintracciabilità dei rifiuti.
Tale posizione non trova alcun riscontro nella disciplina vigente, ed espone a pesanti sanzioni penali ed amministrative.

Il gestore del servizio pubblico

L' esclusione dall'obbligo del formulario di cui all'art. 193 del Dlgs 152/06 è prevista non solo per il Comune che è il soggetto che gestisce il servizio pubblico, ma anche per ogni altro soggetto individuato dal Comune, nelle forme consentite dalla legge (Comune, azienda municipalizzata, società mista, concessionario, consorzio intercomunale).
E quindi anche in caso di subappalto conferito dall'aggiudicatario dell'appalto, sempreché il capitolato preveda il subappalto.
Infatti, ai sensi dell'art. 198 Dlgs 152/2006, comma 2, i "*Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali". Il comma 5, dell'articolo 113 stabilisce che "il servizio erogato da società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica" avviene "con conferimento della titolarità del servizio*".
Trasporti di rifiuti urbani effettuati al di fuori della casistica analizzata devono essere accompagnati, pertanto, dal formulario di identificazione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Il trasporto ad impianto ubicato nel Comune

L'art. 193, comma 4, del Dlgs 152/06, riprendendo l'art. 15, comma 4, del Dlgs 22/97, esclude dall'obbligo del formulario di identificazione del rifiuto il *"trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico"*.

Un atto amministrativo che chiarisce il contenuto del cennato articolo, riducendone la portata, è la circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, la quale al n.1), lettera n), ha precisato che *"in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, Dlgs 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito"*. E' appena il caso di evidenziare che il regime semplificativo introdotto dall'articolo 193 vale esclusivamente per i rifiuti urbani e che eventuali trasporti di rifiuti speciali non assimilati, effettuati dal gestore del servizio pubblico, anche in convenzione, devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.

Tra le agevolazioni previste a favore dei gestori del servizio pubblico rientra anche l'iscrizione, in forma agevolata, all'Albo nazionale gestori ambientale senza, cioè, che la richiesta sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. L'iscrizione nella categoria 1 con procedura semplificata interessa le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società per azioni a prevalente capitale pubblico, che svolgano attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'interesse dei comuni o dei consorzi dei comuni stessi.

A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 152 del 2006 le iscrizioni con questa procedura non sarebbero più contemplate. Tuttavia l'Albo nazionale gestori ambientali, con circ. 1309, recependo una sentenza del Tar della Liguria, ha ritenuto che, fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 212, comma 10, del Dlgs 152/06, le Sezioni regionali possono continuare ad espletare l'istruttoria delle comunicazioni di inizio di attività che vengono presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 2 e dell'articolo 19, comma 2, del D.M. 406/98.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

La microraccolta

La cosiddetta microraccolta è disciplinata dall'art. 193, comma 11, del Dlgs 152/06, nei seguenti termini: *"La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile"*.

Inoltre il successivo comma 12, del Dlgs 152/06 stabilisce che: *"La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore, escludendo, dal computo i giorni interdetti alla circolazione"*.

In definitiva, al di fuori delle suddette previsioni, la sosta sul veicolo si configura come stoccaggio e, pertanto, va autorizzata. In caso di controllo, spetta al trasportatore l'onere di provare le "esigenze di trasporto" ed il mancato superamento dei limiti di legge.

Il trasporto ad impianto ubicato fuori del Comune

Le richieste di maggiori e migliori servizi nel settore della raccolta e del trasporto dei rifiuti impongono ai fornitori di servizi ambientali soluzioni che abbiano i requisiti della efficienza, efficacia e produttività. Il centro di trattamento finale, che in passato era ubicato all'interno del perimetro urbano è stato progressivamente spostato nelle periferie sia in funzione dei vincoli normativi sempre più restrittivi, sia per motivi di accettabilità sociale. Inoltre, la ricerca di economie di scala tende a diminuire il numero di centri di trattamento finale e ad aumentarne la potenzialità, rafforzando così la strategia degli impianti consortili e dei poli specializzati, in linea con il dettato del Dlgs 152/06 che prevede l'autosufficienza impiantistica degli ambiti territoriali ottimali, generalmente di dimensione provinciale. Il trasporto di rifiuti al di fuori dei confini comunali in cui è effettuata la raccolta è dunque una circostanza abbastanza ricorrente.

Tale ipotesi è contemplata dalla citata circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, al n.1), lettera n),: *"Tuttavia, si ritiene che l'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione sia applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il predetto sevizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

1) *i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (e a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifuti);*
2) *il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta".*

Dunque anche il trasporto effettuato in Comune diverso non soggiace all'obbligo del formulario sempreché siano verificate le suddette condizioni, le quali, si badi, non sono alternative l'una all'altra.

Il trasporto con travaso del carico

A causa della distanza tra bacino servito e impianto di trattamento, ragioni tecniche, economiche ed ambientali impongono sovente la necessità di separare le due funzioni di raccolta e trasporto, impiegando mezzi ausiliari per la raccolta, e mezzi collettori per il trasporto verso gli impianti finali ed introducendo la fase del travaso del carico, classificabile essenzialmente in:

1) travaso in punti di incontro volanti, mediante veicoli opportunamente attrezzati per tale operazione;
2) travaso in punti fissi di concentramento dei rifiuti entro speciali contenitori; tali contenitori vengono riempiti attraverso presse stazionarie oppure sono dotati essi stessi di attrezzature per la riduzione volumetrica;
3) travaso in postazioni fisse di carico e scarico, dette stazioni di trasferimento, dove i rifiuti vengono scaricati e poi ricaricati sui mezzi collettori con o senza trattamento (compattazione, triturazione, imballatura, ecc.).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Il trasbordo in altro veicolo

Il trasbordo di rifiuti tra due diversi mezzi, pratica ampiamente diffusa tra le aziende del settore, non era esplicitamente contemplato dal Dlgs 22/97; se ne trova, invece, un accenno nel Dlgs 152/06 all'art. 193, comma 12. Esso è ammesso dalla circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998 al n.1), lettera v), comma 1, *"per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici"*.

Inoltre, sempre dalla lettura di detta circolare, tale tipo di trasporto è ancora esonerato dall'obbligo del formulario di identificazione qualora il viaggio si concluda all'interno del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il servizio. Viceversa, nel caso in cui l'impianto di destinazione finale sia ubicato in diverso Comune, non risulta soddisfatta una delle condizioni di esclusione (conferimento effettuato dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta) e, pertanto, il trasporto è assoggettato all'obbligo del formulario.

In tal caso, ed in tutte le situazioni in cui il trasporto sia accompagnato dal formulario di identificazione, *"gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle «annotazioni»"*.

Diverso è il caso del trasbordo parziale, di cui al comma 4, consentito *"per motivi eccezionali"* e non per esigenze operative.

Si segnala, infine, che anche in questo caso valgono le disposizioni dell'art, 193, comma 12, per cui eventuali soste tecniche per le operazioni di trasbordo:

1) Devono essere dettate da esigenze di trasporto
2) Non devono superare le 48 ore, escludendo, dal computo i giorni interdetti alla circolazione

Diversamente tale condotta integra gli estremi della gestione di rifiuti non autorizzata.

Il travaso in cassoni

L'accumulo di rifiuti in cassoni, finalizzato al raggiungimento di quantità che ottimizzino il successivo trasporto agli impianti di destinazione finale, e le relative operazioni di pressatura, si configurano, senz'altro, come operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15). Dette attività vanno autorizzate ai sensi della normativa vigente.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Nel caso in cui il dispositivo di riduzione volumetrica sia incorporato nel contenitore, il dato letterale dell'art. 208, comma 15, del Dlgs 152/06 non lascia dubbi circa il regime autorizzativo riservato a tali attrezzature: *"Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza."*

In entrambi i casi esaminati, il successivo trasporto presso l'impianto in cui avverrà il recupero o lo smaltimento definitivo, oltre ad essere soggetto all'obbligo del formulario, dovrà conformarsi a tutte le prescrizioni previste per il trasporto di rifiuti speciali.

Il trasporto da centro di stoccaggio

La circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, n.1), lettera n), ribadisce, qualora ce ne fosse bisogno, che "il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione".

Non solo. A mente dell'art. 184, comma 3, lett. g) del Dlgs 152/06 , *"i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti"* sono rifiuti speciali fatto salvo l'esercizio del potere di assimilazione spettante ai Comuni. Invero la Legge Finanziaria 2007, al comma 184, lett. b), ha stabilito che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal Dlgs 152/06, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lettera d), e 57, comma1, del Dlgs 22/97 e, dunque, sono ancora vigenti i criteri di assimilazione di cui al n.1 punto 1.1 della deliberazione 27 luglio 1984: *"Resta salva la facoltà dei Comuni di disciplinare […] l'assimilabilità dei rifiuti derivati da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico"*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Dunque, ai sensi di legge, un rifiuto urbano che derivi da un attività di recupero e smaltimento, ivi compreso lo stoccaggio (messa in riserva o deposito preliminare) assume lo status di rifiuto speciale non assimilabile con i relativi adempimenti del caso, a carico del trasportatore.

Nel quadro seguente viene riportata una sintesi delle diverse situazioni analizzate:

		Trasporto effettuato nel Comune o nei Comuni per i quali è effettuato il sevizio	Trasporto effettuato al di fuori del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il sevizio
Trasporto effettuato dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta	Sosta complessiva in configurazione di trasporto inferiore alle 48 ore[1]	**Esenzione** dal formulario di identificazione	**Esenzione** dal formulario di identificazione[2]
	Sosta complessiva in configurazione di trasporto superiore alle 48 ore[1] (microraccolta)	Lo stoccaggio deve essere **autorizzato**. **Obbligo** del formulario di identificazione	Lo stoccaggio deve essere **autorizzato**. **Obbligo** del formulario di identificazione
Trasbordo totale del carico in un secondo veicolo	Sosta tecnica per le operazioni di trasbordo inferiore alle 48 ore[1]	**Esenzione** dal formulario di identificazione	**Obbligo** del formulario di identificazione
	Sosta tecnica per le operazioni di trasbordo superiore alle 48 ore[1]	Lo stoccaggio deve essere **autorizzato**. **Obbligo** del formulario di identificazione	Lo stoccaggio deve essere **autorizzato**. **Obbligo** del formulario di identificazione
Travaso del carico e pressatura in cassone		Lo stoccaggio deve essere **autorizzato**. **Obbligo** del formulario di identificazione	Lo stoccaggio deve essere **autorizzato**. **Obbligo** del formulario di identificazione
Trasporto da centro di stoccaggio		Lo stoccaggio deve essere **autorizzato**. **Obbligo** del formulario di identificazione	Lo stoccaggio deve essere **autorizzato**. **Obbligo** del formulario di identificazione

Giovanni Maione

Pubblicato il 25 settembre 2007

[1] Escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione
[2] A condizione che l'impianto sia indicato nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248